



CONVENZIONE

Supporto tecnico giuridico per la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e la sua estensione per la gestione dello stato civile e dei servizi di spettanza comunale.

tra

l'Agencia per l'Italia Digitale, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Via Liszt, 21 – 00144 Roma (codice fiscale 97735020584), rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Francesco Maria Samaritani;

e

l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (Anusca) con sede in Castel San Pietro Terme – via dei Mille 35/e-f (CF 90000910373), rappresentata dal Presidente Sig. Paride Gullini, di seguito indicate congiuntamente come "le Parti", ovvero singolarmente come "la Parte".

PREMESSO CHE

- il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n 134 nei relativi testi come modificati dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, all'articolo 19 prevede l'istituzione dell'Agencia per l'Italia Digitale e all'articolo 22 dispone la soppressione di DigitPA e dell'Agencia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) ha approvato lo Statuto dell'Agencia per l'Italia Digitale (AgID);

- con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenda per l'Italia Digitale;
- l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (detto Codice Amministrazione Digitale), ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che contiene l'anagrafe della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero ed altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di leva;
- che l'Agenda per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea;
- che l'Agenda per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale in cui è inclusa l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in quanto base di dati di interesse nazionale;
- che l'Agenda per l'Italia Digitale collabora con il Ministero dell'interno alla stesura dei DPCM necessari alla definizione delle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della popolazione Residente;
- che l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (Anusca) da oltre 35 anni svolge una attività di informazione e formazione degli operatori demografici, nonché di stimolo con proprie proposte al Parlamento per l'adeguamento delle normative alle esigenze di una società in continua trasformazione;

- che Anusca da anni collabora in via istituzionale con il Ministero dell'Interno per analizzare quesiti e problematiche in materia di stato civile;
- che Anusca ha contribuito alla stesura dell'attuale ordinamento di stato civile, di circolari esplicative e dei massimari che si sono susseguiti negli anni;
- che, in particolare, grazie ai rapporti internazionali instaurati con le Istituzioni degli altri Paesi dell'Unione Europea, ha promosso e sostenuto le best practices tecnologiche per i Servizi Demografici nel nostro Paese;
- che nel documento prodotto da Sogei "Analisi dei fabbisogni, delle modalità e dei tempi necessari al completamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con i dati e le procedure riguardanti i registri e gli atti di Stato civile, la tenuta ed aggiornamento delle liste di leva militare e delle liste elettorali" è previsto che per la revisione dei processi e delle normative vigenti e per la macroanalisi delle procedure riguardanti lo Stato civile siano completate in nove mesi solari;
- che, pertanto, è interesse dei firmatari della presente convenzione, attivare una più stretta collaborazione per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2**(Attività relative all'estensione dell'ANPR a stato civile e leva)**

Esaminare e proporre soluzioni di semplificazione delle attuali procedure nei servizi di stato civile e leva in relazione alle nuove tecnologie e tenendo conto delle esperienze in atto negli altri Paesi dell'Unione europea; in particolare Anusca metterà a disposizione i propri esperti per redigere documenti di analisi e approfondimenti organizzativi e normativi per la futura estensione nell'ANPR dei dati attinenti allo stato civile e leva. I documenti si soffermeranno sui possibili interventi di semplificazione della materia in modo da rendere più efficace lo sviluppo tecnologico del progetto.

Attivare incontri periodici tra i rispettivi esperti per elaborare modifiche procedurali e sistemi informativi necessari per la realizzazione dell'ANPR;

Organizzare iniziative a livello locale per coinvolgere gli operatori dei Comuni al fine di una corretta implementazione dei dati in ANPR e successivi aggiornamenti. Il programma didattico e l'individuazione dei relatori saranno concordati tra AgID e Anusca, mentre l'organizzazione logistica sarà in carico ad Anusca;

Anusca, attraverso i propri esperti, si impegna a dare supporto nella definizione dei contenuti degli accordi attuativi sulle modalità di accesso dei gestori di servizio pubblico ai dati contenuti in ANPR con particolare riferimento alla loro legittimità in ragione delle effettive finalità istituzionali e delle norme di legge e regolamento ad esse sottese, il tutto in piena coerenza con i principi del codice della privacy;

Anusca attraverso i propri esperti svilupperà documenti di studio e analisi per l'efficiente gestione amministrativa delle funzioni demografiche (anagrafe, stato civile, leva e statistica) in un contesto comprensoriale e multiutente, partendo da un approfondito studio dei

rapporti tra operatori/cittadini/prodotti erogati proprio per stimolare progetti di gestione in comune dei servizi demografici, in una logica che possa anche suddividere le funzioni del front office dal back office.

Art. 3
(Piano delle attività)

Le attività relative al precedente articolo 2 saranno meglio dettagliate nel piano delle attività che sarà presentato da Anusca entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione ed approvato dal referente dell'Agenzia.

Art. 4
(Oneri economici e rendicontazione)

A parziale ristoro dei costi complessivi che sosterrà Anusca per le attività connesse alla presente convenzione l'Agenzia erogherà un contributo, forfettario e omnicomprendivo di euro 40.000,00 non assoggettabile ad IVA, ai sensi della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

- il 30% sarà erogato entro 30 giorni dall'approvazione del piano delle attività;
- il restante 70% sarà erogato alla scadenza della convenzione a seguito della dettagliata relazione sulle attività svolte presentata da Anusca all'Agenzia e approvata dal referente dell'Agenzia

La relazione dovrà documentare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano delle attività di cui all'articolo 3.

Art. 5
(Durata)

La presente Convenzione ha una durata di nove mesi a decorrere dalla data di stipula.

Art. 6
(Obblighi delle parti)

Anusca si impegna nel periodo di validità della presente convenzione a non intraprendere attività aventi lo stesso oggetto della presente, in assenza di un preventivo accordo tra le parti;

Articolo 7
(Diritto di proprietà)

I prodotti risultanti dall'applicazione il presente Accordo sono di proprietà congiunta delle Parti che ne possono disporre per finalità inerenti le proprie attività istituzionali, citando l'altra Parte.

Articolo 8
(Esonero da responsabilità)

Anusca assume nei confronti di AgID la piena responsabilità per le attività da esso espletate nell'ambito del presente Accordo. Solleva altresì AgID da ogni e qualsiasi reclamo o richiesta di terzi connessi all'espletamento di tali attività, obbligandosi a manlevare e tenere indenne AgID da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.

Art. 9
(Risoluzione controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. In caso contrario, per la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 10
(Oneri)

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti. Essa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile.

Per AgID
Antonio Maria Samaritani

Per Anusca
Paride Gullini